



G. 30594

Sent. n.116/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30594 del registro di segreteria, nei confronti di

New Generation Hostel Impresa Sociale Srl, in persona dell'Amministratore Unico Montagna Roberto Maria, con sede in Milano alla Via Aurispa n. 7, n. REA MI - 2128374, C.F./P.IVA 10017090969;

Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets (già Associazione di promozione sociale Nuova AGUE - "Nuova Alleanza Giovanile Unione Europea"), con sede in Roma al Viale Parioli n. 12, n. REA RM - 1661669 (data iscrizione 03.02.2022), C.F. 97614560155, P.IVA 07747840960, in persona del Presidente Montagna Roberto Maria;

MONTAGNA Roberto Maria, nato a Pavia il 30.10.1948, C.F. MNTRRT48R30G388C, residente in Pavia al Vicolo dei Tre Re n. 3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Scarpa (C.F.

	SCRKTA70D63F205C), del Foro di Milano, elettivamente domiciliati	
	presso di lei nello studio sito in Milano Via dell'Annunciata n. 25 e al	
	seguito domicilio digitale PEC: katia.scarpa@pec.avvocatoscarpa.it ;	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi nella pubblica udienza del 10.04.2024, con l'assistenza della	
	segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Marta Pisani, il rappresentante	
	del Pubblico Ministero dott. Francesco Foggia e l'Avv. Katia Scarpa	
	per tutti e tre i convenuti.	
	Svolgimento del processo	
	Con atto di citazione depositato in data 21.11.2023, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio:	
	1) la Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets , (già	
	Associazione di promozione sociale Nuova AGUE - "Nuova	
	Alleanza Giovanile Unione Europea"), quale gestore delle tre	
	strutture ricettive denominate New Generation Hostel Urban Città	
	Studi; New Generation Hostel Urban Brera e Delval Living, per	
	sentirla condannare - in solido con l'amministratore Montagna	
	Roberto Maria - al riversamento delle somme incassate a titolo di	
	imposta di soggiorno per i periodi in atti specificati, pari,	
	rispettivamente, ad euro 17.334, ad euro 43.390,10 e ad euro 4.818,00,	
	ovvero delle diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso	
	di giudizio, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese	
	di giudizio;	
	2) la New Generation Hostel Impresa Sociale Srl , quale gestore della	
	struttura ricettiva denominata New Generation Hostel Urban Navigli,	
	2	

	per sentirla condannare - in solido con l'amministratore Montagna	
	Roberto Maria- al riversamento delle somme incassate a titolo di	
	imposta di soggiorno, per i periodi in atti specificati, pari ad euro	
	29.214,00, ovvero alla diversa somma che sarà accertata come dovuta	
	in corso di giudizio, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e	
	spese di giudizio.	
	L'organo requirente - dopo aver rappresentato di aver notificato un	
	primo invito a dedurre e, successivamente alle deduzioni, un secondo	
	invito per integrare l'originaria contestazione sia con i parziali	
	versamenti che con gli ulteriori omessi riversamenti dell'imposta di	
	soggiorno, previamente confermati dal Comune creditore- contestava	
	un danno erariale da omesso riversamento quantificato in €. 65.542,10	
	in capo alla Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets e	
	all'amministratore Montagna per le tre strutture ricettive da questi	
	gestite (New Generation Hostel Urban Città Studi €. 17.334; New	
	Generation Hostel Urban Brera €. 43.390,10; Delval Living €. 4.818,00)	
	e in €. 29.214,00 in capo alla New Generation Hostel Impresa Sociale	
	Srl e all'amministratore Montagna per la struttura ricettiva	
	denominata New Generation Hostel Urban Navigli.	
	In particolare, l'atto introduttivo si soffermava sulla questione di	
	giurisdizione, contrastando l'eccezione sollevata in sede	
	preprocessuale dalle difese ed insistendo sulla sussistenza del	
	rapporto di servizio tra gestore ed ente impositore, alla luce della più	
	recente giurisprudenza della sezione giurisdizionale Lombardia e di	
	quella delle sezioni centrali d'appello della Corte dei conti.	
	3	

	La Procura, inoltre, riconosceva la qualità di agente contabile in capo	
	all'amministratore unico Montagna Roberto Maria, che aveva	
	provveduto personalmente a depositare al Comune i riepiloghi	
	mensili sull'imposta di soggiorno incassata dagli ospiti, come	
	previsto dall'art. 9 del reg. comunale, con conseguente contestazione	
	nei suoi confronti della responsabilità per l'omesso riversamento in	
	solido con gli enti gestori delle strutture ricettive.	
	La responsabilità veniva imputata a titolo di dolo, ravvisando nella	
	condotta omissiva dei convenuti, protrattasi nonostante i solleciti e le	
	diffide di pagamento da parte del Comune di Milano, un volontario e	
	consapevole inadempimento dell'obbligo di riversamento e del	
	conseguente nocumento per le casse comunali.	
	Con comparsa di costituzione datata 27 marzo 2024 si costituivano	
	tutti i convenuti con il patrocinio dell'avv. Katia Scarpa, eccependo	
	preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, alla	
	luce della novella di cui all'art. 180, c. 3 del D.L. 19.05.2020 n. 34 che	
	aveva introdotto il comma 1-ter dell'art. 4 del D.l.gs. n. 23/2011.	
	Nel merito la difesa contestava l'infondatezza dell'addebito, l'assenza	
	di danno erariale e di dolo contabile.	
	In particolare, i convenuti rappresentavano di non aver mai avuto la	
	volontà di un arricchimento personale bensì di essersi trovati, a causa	
	del Covid-19, in una momentanea situazione di crisi di liquidità,	
	costituente causa di forza maggiore, con conseguente non	
	imputabilità dell'omesso riversamento. Depositavano, inoltre, copia	
	delle domande di rateazione del debito con il Comune di Milano, la	
	4	

	cui presentazione, elidendo il danno erariale, paralizzerebbe l'azione	
	contabile intrapresa o, comunque, ne determinerebbe la sospensione	
	del giudizio al fine di addivenire ad una pronuncia di cessazione	
	della materia del contendere.	
	All'odierna udienza, data per letta la relazione su consenso delle	
	parti, il Pubblico Ministero e gli Avvocati presenti si sono riportati ai	
	propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa	
	è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Ai sensi dell'art.101 comma 2 c.g.c., il Collegio procede all'	
	esame delle questioni pregiudiziali, graduandole secondo l'ordine	
	logico, a prescindere dalla prospettazione delle parti.	
	1.1 In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di difetto	
	di giurisdizione proposta dai convenuti. Come già evidenziato in	
	fatto, secondo la difesa, la provvista di competenza giurisdizionale	
	della Corte dei conti sarebbe venuta meno per effetto della nuova	
	qualifica di responsabile di imposta che il legislatore ha attribuito al	
	gestore della struttura ricettiva con l'art. 180, c. 3 del D.l. n. 34 del	
	19.05.2020. In virtù di ciò non sarebbe più configurabile un rapporto	
	di servizio con l'ente impositore ma esclusivamente una obbligazione	
	di natura tributaria con conseguente giurisdizione del giudice	
	tributario.	
	Tale tesi, invero sostenuta anche da una parte della giurisprudenza	
	contabile, non appare condivisibile.	
	La Sezione ritiene, infatti, sussistente la giurisdizione contabile sui	
	5	

	gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al	
	comune impositore dell'imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti	
	soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un	
	orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla	
	cui stregua i mutamenti normativi, recati dall'art. 180, co. 3, D.L. n.	
	34/2020, art. 5- <i>quinquies</i> D.L. n. 146/2021, non hanno intaccato il	
	rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune, che discende	
	dagli ulteriori compiti previsti dall'art. 4, comma 1- <i>ter</i> , d.lgs. n.	
	23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al	
	gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della	
	responsabilità amministrativo contabile dello stesso (<i>ex multis</i> , Sez. II	
	app. n. 275/2022, Sez. I app. n. 30 e n. 107/2023, Sez. III app. nn.	
	247/2021; 68/2023).	
	Al riguardo, il Collegio rileva che anche la giurisprudenza	
	maggioritaria di primo grado si è ormai orientata in questo senso	
	(così <i>ex multis</i> Sez. giur. Liguria n. 1/2022, 9/2024 e 21/2024; Sez.	
	giur. Lazio nn. 93/2022; 301/2022; 351/2022; Sez. giur. Emilia-	
	Romagna nn. 325/2021; Sez. giur. Piemonte, Ord. n. 46/ 2022; Sez.	
	giur. Marche n. 19/2022).	
	Anche questa Sezione giurisdizionale, con pronunce emesse in sia in	
	composizione monocratica nell'ambito di giudizi per resa di conto <i>ex</i>	
	art. 141 e ss. c.g.c. che in composizione collegiale nell'ambito di	
	giudizi di responsabilità, ha aderito all'indirizzo interpretativo	
	favorevole a ritenere la permanenza del rapporto di servizio con	
	l'ente impositore ed il conseguente radicamento della giurisdizione	
	6	

	contabile sui gestori che abbiano avuto il maneggio delle imposte	
	incassate e da riversare, per effetto del contenuto concreto degli	
	ulteriori compiti affidatigli con regolamento dall'ente impositore (Sez.	
	giur. Lombardia, Decreti nn. 5, 6, 7, 8 e 9/2023 nonché sent. n.	
	47/2024).	
	Pertanto, nel rinviare – per esigenze di sinteticità della motivazione ai	
	precedenti conformi, in ossequio ai principi di cui agli artt. 5 c.g.c. e	
	17, c.1 delle relative norme di attuazione, la Sezione ribadisce che le	
	due funzioni di responsabile di imposta (soggetto privo di	
	soggettività tributaria passiva piena e con esclusiva funzione di	
	garanzia, sotto forma di solidarietà passiva dipendente) e quella di	
	agente contabile incaricato dell'incasso dell'imposta dagli ospiti e del	
	suo riversamento al comune (soggetto avente maneggio di denaro	
	pubblico) assolvono a funzioni diverse con titoli autonomi di	
	responsabilità ed, insieme, concorrono a garantire l'incameramento	
	effettivo del tributo senza irragionevole aggravio delle responsabilità	
	dei coobbligati.	
	L'attività di raccolta/incasso/riscossione dell'imposta di soggiorno,	
	svolta dai gestori di attività ricettive in base alla normativa	
	regolamentare adottata dagli enti impositori (<i>ante e post</i> novella), non	
	scaturisce implicitamente dalla qualità di responsabile di imposta né	
	da questa è inevitabilmente attratta, bensì costituisce (laddove	
	espressamente prevista) un'attività ausiliaria ulteriore, svolta	
	nell'interesse degli stessi enti locali, strumentale all'esazione	
	dell'imposta di soggiorno corrisposta direttamente dal soggetto	
	7	

		passivo.	
		Conseguentemente, non può dubitarsi che, per l'effetto venga ad	
		instaurarsi tra il gestore e l'ente impositore anche un rapporto di	
		servizio di tipo contabile che si affianca a quello di natura tributaria.	
		Le somme incassate a titolo di imposta dai gestori delle strutture	
		alberghiere rivestono natura di <i>pecunia publica</i> con vincolo di	
		destinazione e non entrano nel patrimonio degli stessi. I gestori,	
		pertanto, con riferimento alla predetta attività assolvono funzioni di	
		agente contabile con i correlati obblighi e responsabilità, alle quali si	
		aggiunge - limitatamente agli importi non corrisposti dai soggetti	
		passivi- quella di provvedere personalmente al relativo pagamento a	
		titolo responsabilità solidale dipendente, con diritto di rivalsa per	
		l'intero nei confronti dell'ospite, soggetto passivo del tributo.	
		L'adempimento di quest'ultimo obbligo rimane soggetto alla potestà	
		accertativa dell'ente impositore e alla giurisdizione del giudice	
		tributario, competente a conoscere di tutti i rapporti aventi natura	
		tributaria in cui si eserciti una potestà impositiva nelle forme del	
		giudizio impugnatorio sugli atti impositivi di cui all'art. 19 d.lgs. n.	
		546/1992. (Su punto v. anche Sez. giur. Liguria sent. 21/2023 che ha	
		precisato i seguenti principi di diritto: mentre la qualifica di	
		responsabile di imposta obbliga il gestore a corrispondere quanto	
		dovuto dall'ospite inadempiente, la qualifica di agente contabile lo	
		obbliga a versare quanto riscosso; conseguentemente i rimedi da	
		attivare nei confronti del responsabile d'imposta/agente	
		contabile in caso di mancato versamento del dovuto sono diversi e	
		8	

	concorrenti, con l'unico limite del rispetto del principio del " <i>ne bis in idem</i> ").	
	1.2 Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta di	
	sospensione del giudizio. L'istanza non può trovare accoglimento	
	non sussistendo nel caso di specie i presupposti necessari per poter	
	disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 106 c.g.c., che -	
	com'è noto- prevede tassative ipotesi di sospensione necessaria e di	
	sospensione cd. facoltativa.	
	Declinabile come sospensione facoltativa, l'istanza - secondo la difesa	
	dei convenuti - sarebbe finalizza a consentire una pronuncia di	
	cessazione della materia del contendere conseguente al versamento	
	rateizzato di tutto quanto dovuto al Comune di Milano a titolo di	
	imposta di soggiorno indebitamente trattenuta.	
	Il Collegio rileva, in primo luogo la mancanza di entrambe le	
	condizioni per disporre la sospensione: l'accordo delle parti ed i	
	giustificati motivi. Sotto quest'ultimo aspetto, inoltre, non può che	
	evidenziarsi come il sillogismo posto a base dell'istanza appaia	
	destituito di fondamento: non solo non vi è prova in atti dell'assenso	
	del Comune alle due richieste di rateizzazione del versamento	
	dell'imposta, presentate in data 20.3.2024, successivamente alla	
	notifica dell'atto di citazione (Doc.3 fasc. convenuti) ma, in ogni caso,	
	poiché l'istanza prevede 36 rate mensili e la sospensione può essere	
	disposta per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi,	
	all'udienza di prosecuzione del giudizio l'integrale pagamento delle	
	somme oggetto di giudizio non sarebbe temporalmente possibile, con	
	9	

		conseguente inutilità della sospensione.	
		Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, anche tale	
		eccezione va respinta.	
		2. Tanto premesso, passando al merito della controversia, il	
		Collegio ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta.	
		In primo luogo, si osserva che l’art. 2 del Regolamento del Comune di	
		Milano, adottato con delibera consiliare n. 19 del 11.06.2012 incarica	
		espressamente il gestore di incassare l’imposta dai soggetti passivi	
		(pernottanti nelle strutture ricettive e negli immobili ubicati nel	
		territorio comunale) al termine di ciascun soggiorno, di rilasciare	
		quietanza delle somme riscosse e di provvedere al successivo	
		versamento al Comune. L’imposta si intende assolta al momento del	
		pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive	
		(art. 6, c.1). Il gestore, inoltre, in qualità di responsabile del	
		versamento, ha l’obbligo di richiedere l’imposta e di riversare	
		l’importo del riscosso entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, secondo	
		le modalità descritte al comma 1 dell’art. 8.	
		Il tenore letterale degli articoli menzionati appare particolarmente	
		puntuale nel delineare il procedimento di incasso dell’imposta	
		secondo modalità e connotati prettamente contabili.	
		Da un lato, infatti, dispone che il soggetto passivo corrisponda	
		l’imposta al gestore al termine di ciascun soggiorno, dall’altro onera il	
		gestore dell’incasso dell’imposta, del rilascio della quietanza, della	
		conservazione e del successivo versamento al Comune.	
		Ai sensi dell’art. 9 i gestori hanno l’obbligo di dichiarare al Comune,	
		10	

	anche nei casi di esenzione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, il	
	numero degli alloggianti (indicato con il numero di pernotti),	
	l'eventuale numero dei soggetti esenti nonché ogni eventuale	
	ulteriore informazione utile ai fini del computo dell'imposta, secondo	
	la modulistica predisposta dal Comune.	
	Tale assetto è rimasto sostanzialmente immutato anche a seguito	
	della modificazione del Regolamento comunale con deliberazione n. 3	
	dell'11.3.2019. L'art.3 comma 2, individua sempre il gestore della	
	struttura ricettiva quale soggetto responsabile della riscossione e del	
	versamento al Comune dell'imposta di soggiorno; l'art. 6 comma 1	
	conferma che l'imposta s'intende assolta al momento del pagamento	
	da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della	
	ricevuta nominativa o della fattura fiscale rilasciata dal gestore con	
	indicazione separata dell'importo dell'imposta di soggiorno.	
	Permangono, inoltre, gli obblighi dichiarativi trimestrali con	
	indicazione del numero degli ospiti (indicato con il numero di notti di	
	permanenza), dei soggetti esenti e di ogni altra informazione utile ai	
	fini del computo dell'imposta.	
	Alcuna duplicazione funzionale può, quindi, ravvisarsi con gli	
	obblighi dichiarativi cumulativi e posticipati introdotti con la novella	
	del 2020 e successivi decreti attuativi.	
	Di particolare portata esegetica, nel senso dell'affidamento al gestore	
	di una attività di riscossione per conto del comune, appare il	
	connesso incarico di rilasciare quietanza del pagamento, ovvero il	
	tipico documento contabile emesso dal creditore, nel quale lo stesso	
	11	

	attesta l'avvenuto pagamento del debito, con efficacia probatoria	
	dell'adempimento e relativi effetti liberatori in capo al debitore (art.	
	1199 c.c.).	
	2.2 Orbene, risulta dagli atti del giudizio che i convenuti non	
	hanno riversato integralmente al Comune di Milano l'imposta di	
	soggiorno, relativa ai periodi in contestazione, dichiarata come	
	incassata nei riepiloghi presentati al Comune dall'amministratore	
	degli enti gestori (doc. 15, 20, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 del fasc. di	
	Procura) e di quelli indicati nel prospetto depositato dalla Procura	
	come doc. 28 ed individuati con la data di trasmissione e relativo	
	codice (CUP), non oggetto di specifica contestazione.	
	È, inoltre, pacifico che l'omesso riversamento di quanto dovuto si è	
	protratto anche a seguito delle formali diffide di pagamento da parte	
	del competente ufficio comunale (Doc. 8, 13, 32, 37, 44, 47, 53 del fasc.	
	di Procura), sicché, considerato l'attivo ruolo gestorio	
	dell'amministratore Montagna, va ascritta in capo a tutti convenuti	
	una condotta omissiva illecita imputabile a titolo di dolo.	
	Siffatto prolungato contegno costituisce elemento incontestabile,	
	valutabile sotto il profilo probatorio, cui ricondurre l'accertamento, in	
	capo agli odierni convenuti, di una predeterminata volontà di	
	sottrarsi agli obblighi contabili di riversamento di pubblico denaro	
	con l'interno di ricavarne indebiti profitti e con pari nocumento del	
	Comune di Milano, per conto del quale dovevano incassare e	
	riversare l'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti soggiornanti	
	presso le strutture ricettive gestite.	
	12	

	Infondata e pretestuosa appare, inoltre, la giustificazione legata alle	
	difficoltà economiche conseguenti al Covid-19. Al riguardo il Collegio	
	non può non rilevare, in via assorbente, che gli importi incassati e	
	non riversati, di cui si discute in questa sede, si riferiscono ad un	
	periodo, ricompreso tra maggio 2017 e ottobre 2019, anteriore ai	
	tragici eventi pandemici e alle conseguenti misure di contenimento	
	che, quindi, appaiono irrilevanti ai fini della richiesta esclusione di	
	responsabilità.	
	2.3 In punto <i>quantum</i> , il Collegio osserva che l'importo	
	dell'imposta di soggiorno non riversata risulta calcolata nell'atto di	
	citazione a partire dalle somme dichiarate come incassate e non	
	riversate nei riepiloghi mensili dagli stessi gestori, al netto dei	
	pagamenti effettuati (Doc. 28, fasc. di Procura).	
	Ad avviso del Collegio, quindi, la quantificazione dell'imposta non	
	riversata, operata dalla Procura risulta coerente con quanto sopra	
	ricordato in punto di giurisdizione oltre che adeguatamente	
	comprovata in quanto fondata sulle dichiarazioni provenienti dagli	
	stessi gestori.	
	Pertanto, le somme dovute al Comune di Milano vanno così	
	determinate, relativamente alle seguenti strutture ricettive:	
	• New Generation Hostel Urban Città Studi, periodi 1.5.2017-	
	30.4.2018 e 1.8.2018-31.12.2019, imposta euro 17.334;	
	• New Generation Hostel Urban Brera, periodi 1.5.2017-	
	28.5.2018; 1.6.2018-31.7.2018; 1.8.2018, imposta euro 43.390,10;	
	• Delval Living, periodo 1.5.2017-28.5.2018, imposta euro	
	13	

		4.818,00;	
		New Generation Hostel Urban Navigli, periodi 1.6.2017-31.10.2017; 1.12.2017-31.08.2017; 1.6.2019-31.10.2019, imposta euro 29.214,00.	
		Conseguentemente:	
		- la Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets, (già Associazione di promozione sociale Nuova AGUE - “Nuova Alleanza Giovanile Unione Europea”) e l’amministratore Montagna Roberto Maria, in qualità gestori di New Generation Hostel Urban Città Studi New Generation Hostel Urban Brera e Delval Living, responsabili dell’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, di cui hanno avuto la disponibilità ed il correlato maneggio, vanno condannati in solido al pagamento dell’importo complessivo di euro 65.542,10, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come da dispositivo;	
		- la New Generation Hostel Impresa Sociale Srl e l’amministratore Montagna Roberto Maria, in qualità gestori di New Generation Hostel Urban Navigli, responsabili dell’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, di cui hanno avuto la disponibilità ed il correlato maneggio, vanno condannati in solido al pagamento dell’importo complessivo di euro 29.214,00 oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come da dispositivo.	
		Poiché dagli atti risultano emessi due avvisi di accertamento per le	
		14	

	imposte dovute per l'annualità 2018, il Collegio chiarisce che	
	dell'eventuale pagamento il Comune dovrà tenere conto in sede	
	esecutiva della presente decisione.	
	In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31	
	c.g.c., le spese di giudizio, sono liquidate come in dispositivo e poste	
	a carico dei convenuti in solido.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda	
	proposta dal Procuratore regionale:	
	Condanna	
	1) Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets, (già	
	Associazione di promozione sociale Nuova AGUE - "Nuova	
	Alleanza Giovanile Unione Europea") e Montagna Roberto	
	Maria, in qualità gestori di New Generation Hostel Urban	
	Città Studi New Generation Hostel Urban Brera e Delval	
	Living, al pagamento -in solido - in favore del Comune di	
	Milano della somma complessiva di euro 65.542,10 , oltre	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del	
	31 dicembre di ciascun anno e fino alla pubblicazione della	
	presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così	
	rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al	
	saldo.	
	2) New Generation Hostel Impresa Sociale Srl e Montagna	
	15	

